

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

PER L'ORDINE DEI GEOLOGI DEL TRENTO ALTO ADIGE
TRIENNIO 2022-2024

PREMESSA

Il complesso normativo costituito dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione"*) e dai successivi decreti attuativi, ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo e di promozione della trasparenza amministrativa, operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte.

Il comma 34 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 prevede che le disposizioni dei precedenti commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*).

L'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013 (*"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*), emanato in ottemperanza della delega al Governo contenuta nei successivi commi 35 e 36 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012, ribadisce che, ai fini dello stesso decreto, per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/2001.

Tra tali pubbliche amministrazioni si facevano già rientrare, con riferimento ai rapporti di lavoro pubblico, gli Ordini professionali, in quanto - ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del R.D.L. n. 103/1924, 2 della Legge n. 70/1975, 3 del D.P.R. n. 267/1987, 3 della Legge n. 68/1986, dell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 - essi erano identificabili come enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza dello Stato ed aventi natura associativa obbligatoria.

Al sopra riportato orientamento di carattere giuslavoristico si sono aggiunte, nel corso del tempo, le specifiche indicazioni relative all'ambito di applicazione della Legge n. 190/2012, desumibili sia dalle disposizioni normative sopravvenute sia dalla giurisprudenza più recente sia dagli orientamenti espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia dalle circolari del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione sia, infine, dalle deliberazioni della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Tali atti, non risultando univoci dal punto di vista interpretativo, hanno portato a lunghe e notevoli controversie circa l'applicabilità della suddetta normativa anticorruzione agli ordini e ai collegi professionali.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011, ha statuito che gli ordini e collegi professionali non sono assoggettabili al controllo di gestione della Corte dei conti, in quanto non beneficiano di contributi pubblici e, quindi, non vi sarebbe alcun interesse statale ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2013, ha ritenuto gli Ordini professionali organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*), rientranti nella vasta gamma degli enti pubblici non territoriali (o, secondo altra dottrina, nella categoria degli enti pubblici associativi) e quindi assoggettati al regime pubblicistico degli appalti, perseguendo interessi di rilievo pubblicistico; con la conseguenza che essi devono adottare procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a privati di lavori, servizi e forniture connessi alle proprie attività statutarie.

La Corte di Giustizia, con la sentenza resa nella causa C-526/11 il 12 settembre 2013, ha, superando il sopra riportato orientamento, precisato che gli Ordini professionali (italiani) non costituiscono un organismo di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della Direttiva europea 2004/18/CE sugli appalti pubblici, in quanto non soddisfano né il criterio relativo al finanziamento maggioritario da parte dell'autorità pubblica né il criterio relativo al controllo di gestione da parte dell'autorità pubblica; in particolare, come statuito nella stessa decisione, essi sono finanziati in modo maggioritario da contributi riscossi dagli iscritti e controllati da un'autorità pubblica solo in sede di determinazione quantitativa degli stessi contributi.

La Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1/2014 del 14 febbraio 2014, indirizzata - tra l'altro - a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, al paragrafo 3 (*"Questioni interpretative relative all'individuazione dell'ambito soggettivo"*), in linea con l'orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 0041675 P-4.17.1.7.4 del 13 settembre 2013 in tema di *"Spending review"*, ha previsto che l'attuazione della disciplina in materia di trasparenza interessa tutte le pubbliche amministrazioni che perseguono finalità di interesse generale con l'utilizzo di risorse pubbliche.

Il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (*"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*), convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato il testo del comma 2 dell'articolo 11 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*), prevedendo che la medesima disciplina prevista per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/2001 si applica anche agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati.

L'ANAC, con la deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto applicabili agli Ordini professionali le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012 e i decreti delegati, con la conseguenza che essi sono tenuti ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il PTPC, il PTTI e il Codice di comportamento dei dipendenti, nonché a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza.

Successivamente l'ANAC ha emanato, quale base per la predisposizione del PTPC, la Delibera n. 831 del 03/08/2016 di approvazione del PNA 2016 in cui erano contemplati gli ordini professionali.

Con Deliberazione n. 15/2022 del 27/04/2022 l'Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige ha adottato il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024.

Con Deliberazione n. 15/2022 del 27/04/2022 tutti i consiglieri dichiarano che non hanno percepito nessun compenso (es. gettoni di presenza) per la partecipazione alle riunioni di consiglio, eccetto le spese di viaggio per le trasferte e i rimborsi chilometrici per i consiglieri residenti a distanza >30 km da Trento, come stabilito al punto n. 03 del Verbale di Consiglio n. 11/2017 del 24/10/2017 (chiaramente per le sole riunioni di Consiglio svoltesi in presenza presso la sede dell'O.R.G.).

Preso atto e tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, l'Ordine dei Geologi della Regione Trentino Alto Adige (di seguito "Ordine Regionale") con il presente documento, intende dare attuazione alla deliberazione dell'ANAC n. 1064 del 13/11/2019 con le indicazioni del P.N.A. 2019, adeguandosi alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza nella misura in cui le relative disposizioni siano compatibili con le funzioni, l'organizzazione ed il finanziamento che lo caratterizzano e lo rendono peculiari rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, nonché tenendo in particolare conto che dette disposizioni normative sono volte principalmente, ai sensi dei commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 190/2012, a garantire la pubblicità in ordine all'uso delle risorse pubbliche ed allo svolgimento delle funzioni amministrative, nonché in riferimento a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Quanto ai contenuti del PTPC, l'Ordine Regionale della Regione Trentino Alto Adige ha preso atto delle indicazioni di cui al comma 9 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 e, più nel dettaglio, del PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato dalla CIVIT con propria delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, i cui obiettivi sono:

- ridurre le opportunità in cui si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Pertanto, il PTPC:

- individua le attività a più elevato rischio di corruzione;
- individua, per tali attività, misure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione (in particolare, sono indicate le misure previste obbligatoriamente dalla Legge n. 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal PNA, nonché eventuali ulteriori misure facoltative);
- stabilisce obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC;
- prevede misure per monitorare il rispetto dei termini, imposti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- prevede misure per monitorare i rapporti tra l'Ordine Regionale e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'ente.

Il Decreto legislativo n. 33/2013, in particolare per ciò che attiene all'organizzazione degli OO.RR., ha come obiettivi fondamentali:

- favorire la prevenzione della corruzione;
- attivare un nuovo tipo di "controllo sociale" (accesso civico);
- abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e iscritti.

Le previsioni che devono essere messe in atto dall'ordine Regionale e che riguardano:

- l'accesso alle informazioni pubblicate nei siti: ogni OO.RR. doterà il proprio sito web istituzionale di una sezione denominata "Amministrazione trasparente", facilmente consultabile dagli utenti, all'interno della quale dovranno essere contenuti i documenti rispetto ai quali l'ordinamento prevede l'obbligo di pubblicazione;
- la pubblicazione di atti di carattere normativo e amministrativo generale: le norme istitutive, lo statuto ed i regolamenti adottati, le direttive, le circolari nonché ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti;
- la pubblicazione di atti concernenti l'organizzazione dell'ente;

- la pubblicazione di atti concernenti i titolari di collaborazioni e consulenze: verrà adottato un regolamento interno attraverso il quale saranno individuate le informazioni sui titolari di incarichi di collaborazione o consulenza che debbono costituire oggetto di pubblicità;
- la pubblicazione di atti concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato: verrà adottato un regolamento interno attraverso il quale saranno individuati i dati relativi alla dotazione organica degli stessi nonché quelli concernenti il costo del personale in servizio che debbono costituire oggetto di pubblicità;
- la pubblicazione di atti concernenti i provvedimenti amministrativi: autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento di servizi e forniture, prove selettive per l'assunzione di personale, accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni;
- la pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- la pubblicazione dei beni immobili e la gestione del patrimonio (canoni di affitto o locazione);
- la pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 6 novembre 2012, n. 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012".
- Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39: "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT ora ANAC) n. 72 dell'11 settembre 2013.
- Delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente per Ordine Regionale dei Geologi del Veneto PTPCT marzo 2021 oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della Legge n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali".
- Legge 114/2014 – Legge 124/2015 e Determina ANAC n.12 del 28/10/2015; In seguito alle modifiche intervenute con il D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla L. 114/2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l'aggiornamento del PNA con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 – rif. Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della Corruzione Pubblicità e Trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 con cui ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui ANAC ha approvato il PNA 2019

ADOZIONE DEL PTPC 2022 – 2024

MAPPATURA DEI PROCESSI E GESTIONE DEL RISCHIO

PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC

Il presente PTPC (di seguito anche “Piano”), in conformità alle prescrizioni della legge 190/2012 e alla conseguente normativa sopra citata, è adottato su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e dal Consiglio, quale organo di indirizzo politico amministrativo nel contesto del quadro legislativo e organizzativo dell’Ordine Regionale.

Il Piano provvede all’analisi e alla valutazione dei rischi di corruzione, indicando gli interventi organizzativi diretti a prevenirli, nonché recependo le misure che la legge prevede quali obbligatorie ed individuandone di ulteriori.

Nel Piano sono tenute in debito conto le peculiarità che presenta l’Ordine Regionale, in quanto struttura non complessa, con funzioni principalmente amministrative e disciplinari, dotata di autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio, secondo quanto disposto dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, dalla legge 25 luglio 1966, n. 616, dalla legge 12 novembre 1990, n. 339, dal d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1403, dal d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, dal d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 e dal d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Al fine di costruire un sistema graduale di prevenzione, tutte le misure del Piano saranno progressivamente monitorate e implementate negli anni successivi, con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Infatti, il RPCT redige annualmente la relazione recante i risultati dell’attività svolta al fine di fornire il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano. Tale relazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ordine Regionale sotto la sezione “Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti”. Inoltre, il Piano sarà aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, anche sulla base del monitoraggio e dei risultati della verifica della sua attuazione. Il presente PTPCT si intende quale versione revisionata del PTPC 2020 per il triennio 2022-2024.

Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i Consiglieri dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige, sono stati consultati, in particolare mediante il confronto, canali informatici e telematici riguardanti le informazioni aventi ad oggetto l’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e la trasparenza agli altri OO.RR., che hanno portato alla discussione e conseguente adozione da parte del Consiglio dell’Ordine. Il presente Piano rimane comunque aperto a contributi o proposte migliorative anche esterni che potranno essere presi in considerazione ed introdotti in base al costante monitoraggio del piano stesso.

Il Piano è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine Regionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, portato all’attenzione del personale dipendente e a conoscenza dei soggetti che hanno rapporti rilevanti, a qualsiasi titolo, con l’Ordine Regionale. Verrà altresì diffuso attraverso i canali di comunicazione dell’Ordine Regionale e ai soggetti che hanno già rapporti avviati con esso.

Per disposizioni del PNA 2019 verrà inoltre implementato da parte del RPCT sulla Piattaforma ANAC appositamente predisposta entro 30 giorni dall’adozione da parte del Consiglio dell’Ordine.

GESTIONE DEL RISCHIO

Individuazione delle attività a rischio e metodologia per la valutazione del rischio

L'individuazione delle aree di rischio è frutto della valutazione del possibile rischio del fenomeno corruttivo o del fenomeno, certamente più ampio, di maladministration nei singoli processi, tenuto conto della probabilità che tale rischio si possa verificare e del suo impatto, ovvero delle possibili conseguenze, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA e dell'esperienza pregressa.

Come indicato dal PNA, sono state considerate a priori maggiormente esposte al rischio della corruzione le seguenti aree:

Area A: Acquisizione e progressioni del personale con particolare riferimento a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera interne.

Area B: Procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture con particolare riferimento alle modalità di selezione prescelte e alla scelta del contraente.

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.

Area E: Attività istituzionali e peculiari degli organi e organismi consiliari.

Area F: Attività contabili.

Per ciascun processo di ogni area a rischio, intendendo per processi, così come previsto dal PNA, "quelle attività anche interrelate che creano valore trasformando le risorse in un prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione", sono stati pertanto:

- individuate le attività;
- predisposto un catalogo dei rischi possibili, ossia la tipologia di rischio che può essere incontrata in un determinato processo.

Successivamente, l'analisi ha avuto quale obiettivo l'esposizione dei processi organizzativi al rischio concreto definiti sulla base della percezione sia della storia dell'Ordine Regionale sia dei responsabili dei processi (indicatori quali-quantitativi):

Area A:

- progressioni di carriera;
- autorizzazioni all'assunzione di incarichi extra-lavorativi
- assunzione di personale;

Area B:

- conferimento diretto di incarichi di collaborazione e consulenza;
- affidamento con procedura aperta ad evidenza pubblica;
- procedure ristrette;
- procedure negoziate, anche in economia, soprattutto per forniture e servizi.

Area C:

- contributi ad iniziative del settore professionale di competenza;
- esami di Stato e accesso alla professione;
- revisione dell'albo o dell'elenco speciale.

Area D:

- contributi finanziari ed economici;

Area E:

- verifica autocertificazioni e atti notori;
- rapporti con Ministeri vigilanti;
- esami di Stato e accesso alla professione;

- iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale;
- funzioni amministrative;
- funzioni disciplinari;
- attività delle commissioni consiliari per supporto alle funzioni;
- attività elettorali;
- rimborsi spese;
- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità (dopo abrogazione delle tariffe professionali);
- indicazioni di professionisti per affidamento di incarichi specifici

Area F:

- previsione, gestione e rendicontazione di bilancio;
- gestione patrimoniale;
- scritture contabili.

Misure di prevenzione del rischio

Individuati i rischi si è passati all'individuazione di misure concernenti la prevenzione del rischio, di misure concernenti la trasparenza e alla definizione di adeguati percorsi di formazione professionale.

Oltre alle misure obbligatorie, cioè quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative, si sono previste misure ulteriori ritenute necessarie o utili.

Per l'individuazione e la scelta delle misure ulteriori si è proceduto ad un confronto mediante il coinvolgimento dei titolari del rischio, cioè le persone con la responsabilità e l'autorità per gestire il rischio, e si è tenuto conto delle priorità di trattamento come previsto dal PNA.

Tutte le misure di prevenzione, utili a ridurre la probabilità che i rischi individuati si verifichino sono state poi riportate nei paragrafi del Piano che seguono e, con specifico riferimento a ciascun rischio, nel Piano stesso.

Tutte le attività di cui sopra sono riassunte nell'Allegato 1 al PTCPT realizzato sotto forma di tabella in modo da facilitare la comparazione tra rischio e misura di prevenzione individuata

Modalità di verifica ed attività di controllo

La verifica ed il controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione sono garantite mediante:

- monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto secondo con quanto previsto nell'ambito del controllo di regolarità attuato di volta in volta e con le peculiari caratteristiche del procedimento amministrativo applicabile all'Ordine Regionale;
- censimento e monitoraggio dei contratti di consulenza in essere e di servizi con individuazione delle procedure di affidamento;
- monitoraggio attuato di volta in volta sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi;
- monitoraggio circa il rispetto del principio della rotazione dei contraenti ove le condizioni di mercato lo rendano possibile;
- controllo attuato di volta in volta sui provvedimenti finali emanati in materia amministrativa e disciplinare (solo se non di competenza dell'Ufficio Provvedimenti Disciplinari);
- controllo ulteriore rispetto a quello di legge sugli atti contabili;
- utilizzo delle segnalazioni pervenute ed evasione delle richieste di accesso civico.

FORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione prevista dal Piano. L'Ordine Regionale eroga corsi di formazione e/o aggiornamento a favore:

- dei componenti del Consiglio che svolgono funzioni particolarmente esposte a rischio;
- degli iscritti all'albo e/o all'elenco speciale, oltre che dei soggetti che hanno rapporti di collaborazione o consulenza continuativa con l'ente.

La formazione viene erogata in ogni singolo corso affinché:

- l'attività amministrativa sia svolta da soggetti consapevoli;
- la discrezionalità dell'ente sia esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza;
- le decisioni siano assunte "con cognizione di causa", in modo che si prevenga ogni rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- vi sia conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- si crei l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di soggetti "in formazione" provenienti da esperienze professionali e culturali diversificate;
- si garantisca all'interno dell'ente coordinamento ed omogeneizzazione delle modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
- si diffondano gli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici;
- si eviti l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della normativa di settore di volta in volta applicabile;
- si diffondano valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Gli interventi formativi avranno, altresì, l'obiettivo di far conseguire ai discenti conoscenza di contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi:

- al PTPC, al PTTI e al Codice di comportamento dei dipendenti;
- ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alle modalità di scelta dei contraenti;
- ai procedimenti disciplinari nei confronti di iscritti;

alla condivisione di nuove procedure d'inserimento dati e relativi obblighi di pubblicazione

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per la formazione professionale continua, in attuazione del D.P.R. 7 agosto 2012, n.37 – Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15 gennaio 2018 – in vigore dal 15 gennaio 2018.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio è necessario concentrare l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio.

Sulla base del Regolamento vigente per i geologi e sulle conseguenti attribuzioni agli ordini territoriali, i processi rilevanti ad essi riconducibili riguardano:

- l'organizzazione e lo svolgimento di eventi formativi da parte dello stesso ordine territoriale, soprattutto se in convenzione/collaborazione con soggetti terzi;
- la mancata o impropria attribuzione di crediti formativi agli iscritti per quanto di competenza dell'ordine territoriale.

Sulla base dei rischi precedentemente definiti tra le possibili misure di prevenzione si collocano i controlli sui soggetti terzi che chiedono la collaborazione/il patrocinio dell'Ordine al fine di

promuovere eventi formativi anche a pagamento e adeguate misure di pubblicità e trasparenza degli eventi organizzati, anche attraverso pubblicazione dell'evento sul sito interne dell'ente.

Tali misure sono costantemente messe in atto dell'Ordine per qualunque tipo di evento rientri nella casistica sopracitata, passando le organizzazioni interne e le richieste esterne attraverso il vaglio costante del Consiglio.

SOGGETTI COINVOLTI

L'attuazione del Piano, oltre al coinvolgimento dei soggetti individuati espressamente dalla legge, richiede il coinvolgimento di più soggetti, a cui fanno capo specifici compiti e responsabilità che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine Regionale.

Detti soggetti sono, in particolare, gli organi e le persone fisiche indicati di seguito, che svolgono le attività ivi elencate, oltre a quelle specifiche previste in altre parti del presente documento.

Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC, curandone la trasmissione per via telematica secondo le istruzioni pubblicate sul sito web istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.funzionepubblica.it) alla sezione anticorruzione;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati, direttamente o indirettamente, alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) svolge i seguenti compiti:

- propone al Consiglio il PTPC e il Codice, con i suoi aggiornamenti;
- verifica l'attuazione del PTPC e la sua idoneità, anche tenuto conto di eventuali proposte formulate, in ordine alle attività e ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione, dai dipendenti;
- riferisce al Consiglio sull'attività svolta ogniqualvolta sia necessario;
- individua, su proposta dei soggetti competenti, i soggetti da inserire nelle attività di formazione e/o aggiornamento, relativamente al livello specifico;
- presenta al Consiglio una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine Regionale;
- propone la modifica del PTPC quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano modifiche normative o si verificano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine Regionale;
- svolge funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità;
- cura le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del PTPC;
- redige, entro il 15 dicembre di ogni anno, la relazione recante i risultati dell'attività svolta al fine di fornire il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano. Tale relazione è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine.

Secondo quanto riportato nel PNA, la legislazione anticorruzione ha attribuito particolare rilevanza al ruolo del RPCT. Per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, si ritiene che il RPCT debba essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale).

Più in particolare, l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale. In tali casi, si pone pertanto, il problema dell'individuazione del soggetto al quale affidare il ruolo di RPCT.

Il PNA evidenzia che nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

Essendo l'Ordine dei Geologi della Regione Trentino Alto Adige ente privo di dipendenti, la figura del RPCT dell'Ordine deve necessariamente coincidere con un consigliere eletto privo di deleghe gestionali.

In ottemperanza a quanto sopra, il Consiglio dell'Ordine, con delibera n. 61/2021 del 06/09/2021, ha eletto quale RTPC il Dott. Geol. Thomas Pinter, consigliere dell'Ordine privo di deleghe gestionali competente in materia nonché informato dei compiti da esercitare relativamente al controllo della corretta attuazione degli obblighi vigenti in materia di imparzialità e trasparenza amministrativa.

Il Consiglio di Disciplina designato con provvedimento del 18/12/2017 prot. 2558/2017 del Presidente del Tribunale di Trento, svolge i procedimenti disciplinari nei limiti e nell'ambito della propria competenza.

Lo stesso ente provvede, nell'ambito delle rispettive competenze, a porre in essere quanto necessario per il monitoraggio del rispetto del Codice di comportamento dei componenti, nonché per quanto espressamente richiesto dallo stesso codice.

Chiunque, inoltre, venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Piano e nella correlata normativa è tenuto a fornire tempestiva segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ordine dei Geologi della Regione Trentino Alto Adige:

- osservano le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito;
- rispettano il Codice di comportamento dei dipendenti nelle parti a loro applicabili.

Ai sensi della delibera ANAC 23/2013 "Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009" che specifica di essere rivolta solo agli enti pubblici non economici nazionali e costituisce mero parametro di riferimento per tutte le altre amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165 del 2001, l'Ordine dei Geologi della Regione Trentino Alto Adige non è dotato di OIV.

TRASPARENZA

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il Decreto legislativo n. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni. Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza è definito all'art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del Decreto legislativo n. 33/2013, sancendo la diretta applicabilità agli ordini professionali della disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 33/2013, in quanto compatibile.

Il decreto persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del Decreto legislativo n. 33/2013. La prima (art. 4, comma 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del Decreto legislativo n. 33/2013.

La seconda (art. 4, comma 1-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del Decreto legislativo n. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Alla luce di quanto sopra, l'ANAC si è arrogata l'esclusiva di intervenire con appositi atti di regolazione, propri per ogni tipo di amministrazione pubblica soggetta all'applicazione della normativa in essere. Oltre alle specifiche Linee guida dedicate a soggetti sottoposti alla determinazione n. 8 del 2015, l'ANAC adotterà Linee guida, sempre integrative del PNA, con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle p.a., in sostituzione delle Linee guida di cui alla delibera CIVIT n. 50/2013.

Saranno, pertanto, forniti chiarimenti in ordine al criterio della "compatibilità" e ai necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle peculiarità organizzative e dell'attività svolta dagli ordini professionali, in linea con quanto l'ANAC, per i principali obblighi, ha già dettagliato per le società pubbliche e gli altri enti di diritto privato con determinazione n. 8/2015.

Ai sensi di quanto previsto dalle modifiche all'art. 10, comma 1 del Decreto legislativo n. 33/13, l'ORGP individua nell'organo d'indirizzo (Consiglio dell'Ordine), per tramite del RPCT, il soggetto responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del suddetto decreto.

Sempre in un'ottica di massima trasparenza, in attesa dell'emanazione delle suddette Linee guida, l'ORGP aggiorna di dati già presenti sul proprio sito istituzionale. In tal senso rimangono immutati i dati e le informazioni presenti all'interno dell'Allegato 2 del PTPC già pubblicato.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del Decreto legislativo n. 33/2013".

Le linee guida hanno a oggetto la "definizione delle esclusioni e dei limiti" all'accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del decreto trasparenza.

Tale nuova tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo*

quanto previsto dall'art. 5-bis", si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Come specificato nelle linee guida, l'attuale normativa prevede dunque 3 tipologie di accesso ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione:

- 1) Accesso civico previsto dal Decreto legislativo n. 33/13, così come modificato dal Decreto legislativo n. 97/16, circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza;
- 2) Accesso generalizzato, previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo n. 97/16, a tutti i documenti in possesso della Pubblica Amministrazione;
- 3) Accesso documentale, previsto dalla Legge 241/90, a documenti per cui il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*.

INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

L'Ordine Regionale dei Geologi della Regione Trentino Alto Adige nomina i propri iscritti, esclusivamente su richiesta di enti terzi, sempre per incarichi senza retribuzione.

In caso di richiesta specifica di tipo professionale, si fornisce al richiedente un elenco di nominativi territorialmente competenti, lasciando la scelta finale al soggetto richiedente.

Gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Sulla base dei rischi precedentemente definiti tra le possibili misure di prevenzione si collocano in un primo momento l'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti e successivamente, la scelta ponderata da parte di apposita Commissione sulla base di una serie di requisiti specifici legati alla professionalità, alla regolarità contributiva, all'assolvimento del credito formativo, ecc.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'ORDINE REGIONALE

L'Ordine Regionale è organizzato come indicato nell'Allegato 2 e costituisce parte integrante e sostanziale di questo documento

Agli uffici ed organi riportati nel detto Allegato si aggiunge il Consiglio di Disciplina Territoriale, che svolge – in piena indipendenza e autonomia rispetto al Consiglio – le funzioni previste dall'articolo 8 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ("Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148").

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA O ATTIVITÀ PROGRAMMATORIE IN GENERALE

Il Programma viene adottato dal Consiglio con la stessa delibera del Piano, di cui è parte integrante.

Nella redazione e nell'attuazione del Programma si garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, l'Ordine Regionale provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, nonché a non diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Il Programma, allo scopo di garantire un adeguato e contingente livello di trasparenza, verrà aggiornato annualmente.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

I responsabili delle singole funzioni dell'Ordine Regionale sono responsabili della trasmissione dei dati, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza e secondo le tipologie di atti, documenti ed informazioni la cui pubblicazione sia resa obbligatoria dalla normativa vigente. Gli stessi soggetti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente garantendone il costante aggiornamento e la completezza nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

MISURE ORGANIZZATIVE NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Al fine di dare attuazione alla disciplina in materia di trasparenza, è stata inserita un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" nella home page del sito web istituzionale dell'Ordine Regionale all'indirizzo: <https://www.geologitrentinoaltoadige.it/it/>

Al suo interno, sono state create altresì le sotto sezioni - contenenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria o facoltativa - come previsto dall'allegato al D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché in osservanza alla Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 per l'applicazione dell'art. 14 co. 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 33/2013 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019. In particolare, ai sensi di quanto argomentato nella Del. 586/2019 e schematizzato nell'All. 1, l'Ordine Regionale non ha l'obbligo di pubblicare i dati personali di natura reddituale e patrimoniale ai sensi dell'art. 14 co. 1 lett. f) del D.Lgs. n. 33/2013 dei soggetti indicati nella colonna b) per gli enti pubblici non economici, specificatamente il Presidente e il Consiglio, in quanto l'obbligo non è applicabile agli incarichi attribuiti a titolo gratuito. Ai sensi dell'art. 14 co.1 e co. 1bis del D.Lgs. n. 33/2013 il Consiglio delibera la gratuità dell'incarico dei Consiglieri.

I link a pagine, documenti ed atti verranno, di volta in volta, utilizzati nel rispetto del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Per garantire la regolarità e tempestività dei flussi informativi, i responsabili delle diverse funzioni dell'Ordine Regionale potranno adottare circolari esplicative, anche a firma congiunta, relative a nuove modalità di trasmissione ed invio dei dati, che verranno realizzate nel corso del triennio.

I principali obblighi adempiuti dall'Ordine Regionale, fermi quelli previsti dalla normativa inderogabile, sono riportati nell'Allegato 2 al presente documento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale ed in cui si indicano, in fase di prima applicazione della normativa, responsabili e termini relativi a detti obblighi.

MISURE DI MONITORAGGIO E VIGILANZA NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATICHE

Il Responsabile della trasparenza metterà in atto le misure di controllo, monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi previsti, predisponendo una pianificazione delle verifiche interne.

I controlli di cui sopra si potranno realizzare attraverso:

- verifiche periodiche, calendarizzate annualmente in un apposito piano delle verifiche;
- accertamenti a campione;
- verifiche puntuali, nei casi in cui si riscontrino particolari problemi o esigenze.

ACCESSO CIVICO

Ai fini dell'applicazione della normativa vigente vale dunque quanto di seguito riportato (guida operativa all'accesso generalizzato):

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di accesso generalizzato deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): segreteria@geotaspec.it.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 33/2013, l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD).

Ai sensi dell'art. 65, co. 1 lett. c) del CAD, le richieste presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide anche se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.

Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall'art. 5, comma 3, del Decreto legislativo n. 33/2013, e che laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è identificato nel Consigliere Segretario dell'Ordine, Dott. Geol. Claudio Menapace.

TEMPI DI RISPOSTA

Il procedimento di accesso generalizzato si conclude, con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (30) dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

DIRITTI DEI CONTROINTERESSATI

Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall'art. 5-bis, comma 2, se

l'amministrazione individua dei privati controinteressati comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni (10), i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

MOTIVAZIONE DI ACCOGLIMENTO/RIFIUTO

Il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione dei limiti di cui all'art. 5 bis, commi 1 e 2 contiene una adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto. Va parimenti motivato adeguatamente il provvedimento di rifiuto adottato in applicazione delle esclusioni di cui all'art. 5-bis, co. 3.

Anche il provvedimento di accoglimento contiene una adeguata motivazione che dà conto della insussistenza di uno o più elementi che integrano l'esistenza del pregiudizio concreto, specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato.

PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA

Si dà atto che il Programma è pubblicato nell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente" e, come sezione del Piano, è portato all'attenzione di tutto il personale attraverso tutti i canali di comunicazione dell'Ordine Regionale.